

VERBALE DI INVENTARIO DEL CONTENUTO DI CASSETTA DI SICUREZZA

§§§

1. Norme

D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Testo Unico Imposta sulle Successioni e Donazioni

Art. 48 - *Divieti e obblighi a carico di terzi.*

(...)

6. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l'indicazione della data e dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita. **Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario, del giorno e dell'ora dell'apertura.**

7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio.

2. Autorizzazione

In relazione al medesimo articolo 48 del TUS si segnala che sarà nuovamente necessario l'intervento del notaio per la apertura delle cassette di sicurezza ove non intervenga il funzionario dell'Amministrazione Finanziaria, intervento regolato dalla legge e che non richiede quindi alcuna autorizzazione dell'Autorità giudiziaria (ovviamente se e solo se di inventario a sensi dell'art. 48 si tratta). (Cfr. Studio CNN n. 168-2006/T)

3. Comunicazione all'AE da parte del concedente

Come in precedenza. Opportuno verificare l'Ufficio competente, che non è quello di apertura della successione ma quello nella CIRCOSCRIZIONE IN CUI DEVE ESSERE REDATTO L'INVENTARIO.

4. Alternatività funzioni verbalizzazione: o rappresentante AE o notaio.

5. Smarrimento chiavi - apertura forzata: non siamo nell'ambito della disciplina di cui all'art.1841 C.C. (Apertura forzata della cassetta) che disciplina l'ipotesi di "contratto scaduto", la intimazione all'intestatario e, decorsi sei mesi, la richiesta al Tribunale dell'autorizzazione ad aprire la cassetta con l'assistenza di un notaio all'uopo designato. Il tribunale può dare disposizioni per la conservazione degli oggetti e autorizzare la vendita di quella parte occorrente per il soddisfacimento di quanto dovuto alla banca per canoni e spese.

5. Accordo "aventi diritto" - art. 1840 C.C. – la disposizione è rivolta alla Banca

1840. Apertura della cassetta. — Se la cassetta è intestata a più persone, l'apertura di essa è consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione.

In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria

(La banca non può rifiutare l'apertura della cassetta, in caso di prova certa dell'appartenenza del contenuto ad alcuni soltanto degli *aventi diritto* (nel caso di specie, eredi o legatari), quando ne riceva da questi la richiesta.)

L'accordo può manifestarsi con l'intervento al verbale di tutti gli aventi diritto personalmente o tramite procuratore.

In caso di disaccordo o in casi particolari di non agevole reperibilità di tutti gli aventi diritto si rende necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.

Intervento. Siamo al di fuori della disciplina di cui all'art. 769 e seguenti C.P.C.

Si ritiene che sia sufficiente che intervenga all'atto uno dei chiamati, (eventuali cointestatari) previa comunicazione a mezzo raccomandata a.r. a tutti gli aventi diritto, del giorno e dell'ora delle operazioni.

6. Stimatore. Intervento necessario

6.1. Descrizione dei beni: attenzione!

[Nella cassetta erano state rinvenute varie banconote estere, tra cui 7.500 dollari in banconote da 100. Nel verbale il notaio invece di scrivere 75 aveva scritto: 7.500 biglietti da 100, che equivalevano a 750mila dollari. Le banconote erano state confiscate e all'erede era arrivato un avviso di liquidazione di imposta di 386milioni. Il fisco non si era accontentato di un atto di rettifica presumendo che fossero state "trafugate" 7.425 banconote. La questione poi si risolve con la costatazione, suggerita da un quotidiano economico, che, date le dimensioni della cassetta, tutte quelle banconote non avrebbero potuto entrarci!!!]

7. Cassetta vuota: nulla quaestio!

7.1. Cassetta aperta dal cointestatario. Se la cassetta è stata già aperta, il cointestatario ha violato il disposto dell'art. 48.

Il notaio non è tenuto a verificare il registro cronologico, tuttavia qualora la Banca abbia informato il notaio di tale circostanza è opportuno farla intervenire in atto per rendere la relativa dichiarazione.

Un funzionario dell'AE chiamato a redigere l'inventario, dopo aver appreso la notizia del fatto della apertura della cassetta dopo la morte e prima dell'inventario si era rifiutato di procedere alla verbalizzazione, ritenendo intervenuta la violazione della norma.

8. DULCIS IN FUNDO: il testamento olografo nella cassetta:

Si ritengono valide alternative, in sintesi:

- descrivere sommariamente e riporre nella cassetta avvertendo le parti dell'obbligo di pubblicazione;
- descrivere sommariamente, trattenendo il testamento ai fini della pubblicazione, consegnandolo a uno degli eredi presenti designato dagli interessati;

- descrivere, trattenere e pubblicare seduta stante dopo il verbale della cassetta.

[Cfr. Studio CNN 19 febbraio 1988, Studi e Materiali 1986-1988, pag. 291 e seg.]

9. Registrazione

L'atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 5, Tabella allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Imposta di Registro):

“1. Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute (...)”

“ (...) Tenuto conto che gli effetti giuridici dell'atto redatto dal notaio o dal funzionario dell'amministrazione fiscale rilevano nell'ambito di un procedimento finalizzato alla corretta applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, deve ritenersi che, nel caso in esame, trova applicazione la disposizione dettata dall'articolo 5 della tabella allegata al TUR e che, quindi, per il verbale *de quo* non vi è obbligo di chiedere la registrazione. (Cfr. Risoluzione 24 gennaio 2013, n. 2/E)

10. Imposta di bollo

La Risoluzione 2/E/2013, di cui sopra, fu emanata in tema di imposta di registro, ma si ritiene che i principi ivi enunciati portino a concludere che l'atto in oggetto sia esente anche dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 5 della Tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, norma di tenore analogo a quella dettata in tema di imposta di registro:

“Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.”

11. Tassa d'archivio

L'originale del verbale è da conservare a raccolta e da iscrivere a repertorio nella colonna “conservati”, ma, trattandosi di atto “fra vivi” non soggetto a registrazione, per lo stesso le parti non sono tenute a corrispondere la tassa d'archivio ai sensi dell'art. 2 del Regolamento adottato con del Decreto del Ministero della Giustizia 27 novembre 2012, n. 265 (G.U. 1° marzo 2013, n.51):

“1. Le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all’Archivio notarile del distretto una tassa per l’originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e per ogni atto di ultima volontà. La tassa è dovuta anche per gli atti ricevuti dal capo dell’Archivio.
2. La tassa corrisponde al dieci per cento degli importi fissati negli articoli 5 e 6 del presente decreto.”

Si ritiene opportuno riportare gli estremi della norma che esenta l’atto dall’obbligo di registrazione nella colonna “osservazioni” del repertorio.

RTRABACE 1949